

Legge regionale 18 luglio 1986, n. 33.

Provvedimenti per l'attuazione dei progetti Fio relativi all'anno 1985.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta regionale

promulga

la seguente legge:

Art. 1

Per la realizzazione dei progetti ammessi a beneficiare del finanziamento di cui all'articolo 12 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 e sulla base della deliberazione del C.I.P.E. del 6 febbraio 1986, è autorizzata la spesa complessiva di L. 163.481.000.000 secondo le seguenti destinazioni progettuali:

- | | |
|--|-------------------|
| 1) Disinquinamento del bacino del Gorzone | L. 59.890.000.000 |
| 2) Disinquinamento della laguna di Venezia | L. 47.958.000.000 |
| 3) Disinquinamento del bacino Brenta-Bacchiglione | L. 20.600.000.000 |
| 4) Disinquinamento del bacino Fissero-Tartaro-Canal Bianco-Po di Levante | L. 15.033.000.000 |
| 5) Sistemazione idraulica del comprensorio Dese-Sile | L. 20.000.000.000 |

La complessiva spesa di L. 163.481.000.000 è iscritta ai capitoli 50167 - 50169 - 50171 - 50173 e 52007 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'anno finanziario 1986.

Art. 2

L'esecuzione dei lavori può essere affidata dalla Giunta regionale in concessione, mediante apposita convenzione, a Comuni e loro consorzi e ai Consorzi di bonifica singoli e associati.

I lavori possono essere affidati dalla Giunta regionale, in concessione anche a imprese o consorzi di imprese con provvedimento motivato sulla base di un confronto tecnico ed economico delle offerte a tal fine presentate a seguito di bando pubblicato secondo la normativa C.E.E.

Le convenzioni, che saranno approvate dalla Giunta regionale, dovranno regolare i rapporti tra Regione e concessionario in base all'articolo 41 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42.

L'alta sorveglianza dei lavori sarà effettuata dal Dipartimento Lavori Pubblici che potrà avvalersi degli uffici del Genio Civile competenti per territorio.

La gestione dei fondi di cui al presente articolo è attuata a norma dell'articolo 95/bis della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 come modificata dalla legge regionale 7 settembre 1982, n. 43.

Art. 3

L'articolo 33 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 è applicabile per le opere previste dalla presente legge non-

ché per le altre opere di interesse e di competenza regionale di cui alla legge regionale 16 agosto 1984, n. 42, la cui procedura di affidamento trovi perfezionamento in data successiva all'entrata in vigore della precitata legge n. 41/1986.

Art. 4

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dello articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 18 luglio 1986

Bernini